

UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Comunicato del 24 marzo 2022

IMU: SUI LIMITI DELL'ESENZIONE PER IL NUCLEO FAMILIARE, LA CORTE
SOLLEVA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DAVANTI A SE STESSA

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell'articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

L'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Le motivazioni dell'ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.

Roma 24 marzo 2022

